

# AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VALLE DEL CHIAMPO"

## REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE RECAPITANTI NELLA RETE FOGNARIA INDUSTRIALE



**Acque del Chiampo s.p.a.**  
Servizio Idrico Integrato

## INDICE

### **TITOLO I: OGGETTO, DEFINIZIONI E COMPETENZE**

- Art. 1: oggetto del Regolamento
- Art. 2: definizioni
- Art. 3: competenze

### **TITOLO II: AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI ALLACCIAMENTO**

- Art. 4: prelievi idrici autonomi
- Art. 5: autorizzazione allo scarico di acque reflue nella rete fognaria industriale
- Art. 6: rilascio del permesso di allacciamento per gli scarichi di acque reflue domestiche, nonché per gli immobili adibiti ad attività industriali
- Art. 7: validità dell'autorizzazione allo scarico e del permesso di allacciamento
- Art. 8: rinunce e autorizzazioni temporanee
- Art. 9: modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento dei quantitativi ammessi

### **TITOLO III: MANUFATTI, MODALITA' E CONDIZIONI DI ALLACCIAMENTO**

- Art. 10: impianti di depurazione e opere di fognatura e di allacciamento
- Art. 11: esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese
- Art. 12: servitù di passaggio per gli allacciamenti
- Art. 13: manufatti di allacciamento
- Art. 14: allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore dal piano stradale
- Art. 15: manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento
- Art. 16: precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche
- Art. 17: immissioni vietate

### **TITOLO IV: SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA INDUSTRIALE**

- Art. 18: limiti di emissione
- Art. 19: impianti di pretrattamento
- Art. 20: strumenti di controllo in automatico
- Art. 21: modalità dello scarico
- Art. 22: allacciamento di nuove utenze

### **TITOLO V: RIFIUTI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE ED ALTRI RIFIUTI ALLO STATO LIQUIDO**

- Art. 23: trattamento dei rifiuti liquidi nell'impianto di depurazione

### **TITOLO VI: TARIFFE, CONTROLLI, PENALITA', RISOLUZIONE**

- Art. 24: spese di allacciamento
- Art. 25: tariffa di gestione
- Art. 26: accertamento e riscossione
- Art. 27: reclami
- Art. 28: controlli
- Art. 29: contenzioso
- Art. 30: sanzioni
- Art. 31: penalità contrattuali e maggiorazioni tariffarie
- Art. 32: contratto di utenza
- Art. 33: revoca e sospensione dell'autorizzazione e risoluzione del contratto
- Art. 34: carta dei servizi per gli utenti
- Art. 35: pubblicità del Regolamento di fognatura e depurazione
- Art. 36: modulistica per gli utenti

### **TITOLO VIII: NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 37: censimento degli scarichi e proroga degli atti di assenso all'allacciamento esistenti
- Art. 38: riesame delle autorizzazioni allo scarico
- Art. 39: procedure per il riesame: presentazione di una nuova domanda
- Art. 40: procedure per il riesame: istruttoria e decisione
- Art. 41: nuove domande da parte di insediamenti produttivi non titolari di autorizzazione alla data di entrata in vigore del Regolamento
- Art. 42: entrata in vigore del Regolamento
- Art. 43: allegati al Regolamento
- Art. 44: norme gestionali di attuazione del Regolamento
- Art. 45: abrogazioni di disposizioni incompatibili

ALLEGATO 1: Limiti di scarico

ALLEGATO 1/bis: Limiti di scarico percolati discariche

ALLEGATO 2: Penalità contrattuali, maggiorazioni tariffarie e sospensione dell'autorizzazione per il superamento dei limiti quali-quantitativi di emissione allo scarico

ALLEGATO 3: Modalità operative per l'assegnazione di volume di scarico disponibile a seguito di sospensione temporanea

## TITOLO I OGGETTO, DEFINIZIONI E COMPETENZE

### Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'utilizzo della rete fognaria industriale e della sezione industriale dell'impianto di depurazione gestite da Acque del Chiampo s.p.a., nonché degli scarichi di qualsiasi tipo in esse recapitanti.
2. Esso è volto alla definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili nonché dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e dei dispositivi automatici di controllo; è volto altresì alla definizione delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico e dei permessi di allacciamento, delle facoltà di ispezione e controllo da parte di Acque del Chiampo, di ogni altro aspetto della attuazione del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue, nella parte relativa al collettamento ed alla depurazione.
3. In particolare il presente Regolamento ha lo scopo di definire:
  - le procedure di determinazione dei limiti di accettabilità qualitativi e quantitativi degli scarichi nella rete fognaria industriale, e ciò in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue industriali ed urbane definita dalle norme statali e regionali, nonché delle prescrizioni regolamentari stabilite dal soggetto gestore del collettore terminale di trasferimento, nel quale avviene lo scarico dell'impianto di depurazione;
  - le modalità per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico e dei permessi di allacciamento;
  - le procedure per la determinazione dei criteri di ammissibilità per impianti di pretrattamento degli scarichi nonché delle modalità per la loro autorizzazione, installazione e funzionamento;
  - le norme tecniche di allacciamento;
  - i criteri per la determinazione delle tariffe, delle spese di allacciamento e di istruttoria nonché delle relative modalità di esazione;
  - le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità e quantitativi ed alle altre prescrizioni contenute nella autorizzazione;
  - le penalità e maggiorazioni tariffarie connesse ad inadempimenti del contratto di utenza.
4. Il presente Regolamento si colloca nel quadro della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, che trova applicazione anche per tutti gli aspetti in esso non specificamente disciplinati. A tal fine, vanno fra l'altro considerati:
  - la Direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, n. 271/CEE, concernente il Trattamento delle acque reflue urbane;
  - la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo;
  - la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante Disposizioni in materia di risorse idriche;
  - il Dpcm 4 marzo 1996, recante Disposizioni in materia di risorse idriche;
  - il decreto legislativo n. 152/99, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - la legge della regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, recante Norme per la tutela dell'ambiente, con tutte le modificazioni successivamente introdotte;
  - la legge della regione Veneto 27 marzo 1998, n. 5, recante Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali;
  - il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.), approvato con provvedimento del Consiglio regionale del Veneto 1 settembre 1989, n. 962, con tutte le modificazioni successivamente introdotte;
  - la Convenzione stipulata tra Autorità d'Ambito e Acque del Chiampo il 29 febbraio 2000, n. 135.365;
  - il Regolamento adottato dal Comitato direttivo del gestore del collettore terminale di trasferimento degli effluenti

depurati del bacino conciaro Agno - Chiampo (di seguito, «gestore del collettore terminale di trasferimento»);

5. La raccolta, il trasporto ed il conferimento in discarica, o ad altri impianti di trattamento, di rifiuti di qualsiasi genere (compresi i rifiuti liquidi) sono disciplinati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e sono estranei alla disciplina contenuta nel presente Regolamento.
6. Per la regolamentazione degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali provenienti da attività diverse dalla lavorazione conciaria, recapitanti nella rete fognaria urbana gestita da Acque del Chiampo, si rimanda al *Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane*, approvato dall'Autorità d'Ambito contestualmente al presente Regolamento.
7. Per la regolamentazione degli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti nella rete fognaria industriale si applica il *Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane* di cui al punto precedente, ferma restando la possibilità per il Gestore di impartire particolari prescrizioni in ordine alle modalità di allacciamento, in ragione delle caratteristiche tecniche del collettore e delle esigenze connesse al controllo degli scarichi in esso recapitanti.

### Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- a) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- b) scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, ad esclusione dei rilasci di dighe, previsti e disciplinati all'art. 40 del Dlgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- d) acque reflue assimilabili alle domestiche: acque reflue provenienti stabilimenti commerciali o industriali che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella, stabilita in conformità al Piano Regionale di risanamento delle acque della Regione Veneto:

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| temperatura    | = | 30°C      |
| PH             | = | 7,5 - 8,5 |
| solidi sospesi | = | 500 mg/l  |
| COD            | = | 900 mg/l  |
| BOD            | = | 500 mg/l  |
| N totale       | = | 80 mg/l   |
| N ammoniacale  | = | 30 mg/l   |
| P totale       | = | 20 mg/l   |
| tensioattivi   | = | 10 mg/l   |
| oli e grassi   | = | 100 mg/l  |

(altri inquinanti, qualora presenti, devono essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3, colonna 2 dell'allegato V del Dlgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni);
- e) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue, diverse dalle acque reflue domestiche o assimilate e dalle acque meteoriche di dilavamento, scaricate nella rete fognaria industriale di Acque del Chiampo e provenienti da edifici in cui si svolgono attività di concia delle pelli o altre attività, commerciali o di produzione di beni;
- f) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- g) acque meteoriche (o bianche): tutte le acque meteoriche, comprese quelle di dilavamento, e le acque provenienti da falde idriche sotterranee;
- h) acque assimilabili alle meteoriche: le acque reflue provenienti dagli impianti di condizionamento di aria, di raffreddamento per scambio indiretto e simili e le acque reflue comunque aventi caratteristiche qualitative

- equivalenti alle acque meteoriche e alle acque provenienti da falde idriche sotterranee;
- i) agglomerato: area in cui la popolazione, ovvero le attività economiche, sono sufficientemente concentrate, così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
  - j) rete fognaria industriale di Acque del Chiampo: il sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue industriali gestito da Acque del Chiampo, esteso nella rete evidenziata nella planimetria allegata sub 3, che sarà tenuta aggiornata a cura degli uffici tecnici di Acque del Chiampo.
  - k) rete fognaria separata, ovvero la rete fognaria costituita da due differenti condotte, una per il convogliamento delle sole acque meteoriche (sistema locale di raccolta), l'altra per il collettamento delle acque domestiche e/o industriali;
  - l) sistema locale di raccolta delle acque meteoriche, ovvero l'insieme dei collettori locali recapitanti esclusivamente acque meteoriche.
2. Ai fini del presente Regolamento di fognatura gli scarichi di acque reflue industriali sono classificati come segue:
- a) scarichi di acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria industriale e provenienti da attività industriali dedite alle seguenti attività connesse alla lavorazione conciaria:
    - lavorazioni di conceria con prevalenza calcaio e concia (**categoria B**);
    - lavorazioni proprie del ciclo completo della concia delle pelli (**categoria B1**);
    - lavorazioni proprie del ciclo della concia delle pelli limitato al processo da pelli conciate (**categoria B2**);
    - lavorazioni dei residui provenienti da attività di concia delle pelli (**categoria A**);
  - b) scarichi di acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria industriale e provenienti da attività industriali diverse da quelle indicate lettera a) del presente comma 2 (**categoria D**);
3. Ai fini del presente Regolamento, è utente del servizio di fognatura e depurazione industriale di Acque del Chiampo il soggetto che legittimamente effettua scarichi nella rete fognaria industriale di Acque del Chiampo.
4. Ai fini del presente Regolamento, si definiscono, inoltre:
- impianti centralizzati di depurazione: le strutture tecniche gestite da Acque del Chiampo che diano luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad esse convogliato dalla rete fognaria;
  - impianto di pretrattamento: ogni struttura tecnica atta a ricondurre le acque reflue nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella rete fognaria o per il conferimento agli impianti centralizzati di depurazione;
  - pozzetto di ispezione: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque reflue e/o per il prelievo dei campioni;
  - dispositivi automatici di regolazione e controllo: strutture, manufatti ed apparecchiature destinate alla effettuazione automatica di misurazioni volumetriche e/o prelievi ed analisi del refluo scaricato, nonché della regolazione idraulica dei flussi, collocati all'interno od all'esterno degli insediamenti industriali.

### Art. 3 Competenze

1. Spetta alla Regione definire i valori limite di emissione delle acque reflue della rete fognaria, in conformità a quanto previsto e disciplinato dal Dlgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Spetta all'Autorità d'Ambito:
  - a) approvare il presente Regolamento di fognatura e sue modificazioni;
  - b) approvare la Carta dei Servizi di Acque del Chiampo e sue modificazioni;
3. Spetta al gestore del collettore terminale di trasferimento (inteso come il Consorzio, costituito ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.lgs. 152/99, che gestisce il collettore terminale di trasferimento degli effluenti depurati del bacino conciario Agno – Chiampo, nel quale confluiscono gli scarichi finali degli impianti di depurazione condotti dal Gestore):
  - a) gestire il tratto di rete fognaria a valle degli impianti di depurazione gestiti da Acque del Chiampo;
  - b) rilasciare l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dagli impianti di depurazione gestiti da Acque del Chiampo;
  - c) stabilire i limiti di emissione per lo scarico di acque reflue urbane provenienti dagli impianti di depurazione gestiti da Acque del Chiampo.
4. Spetta ad Acque del Chiampo:
  - a) gestire la rete fognaria industriale, definita all'art. 2, comma 1, lettera j del presente Regolamento, nonché la sezione dell'impianto di depurazione ad essa collegata;
  - b) fatta salva l'inderogabilità dei limiti fissati nella tabella 3/A e di quelli fissati dalla tabella 3 per le sostanze di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'Allegato V del Dlgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, fissare i valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue nella rete fognaria industriale, in conformità ai criteri emanati dall'Autorità d'Ambito, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti di depurazione ed in modo che sia assicurato il rispetto dei limiti di emissione delle acque reflue industriali e urbane definiti dalle Regioni, in conformità a quanto previsto dal Dlgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal gestore del collettore terminale di trasferimento;
  - c) rilasciare le autorizzazioni allo scarico di acque reflue nella rete fognaria industriale, definita all'art. 2, comma 1, lettera j del presente Regolamento;
  - d) rilasciare i permessi di allacciamento alla rete fognaria industriale relativi agli immobili adibiti ad attività industriali preventivamente al rilascio dell'autorizzazione;
  - e) applicare la tariffa di gestione del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale e provvedere alla sua esazione, in conformità a quanto disposto dall'Autorità d'Ambito;
  - f) provvedere ad un controllo adeguato del rispetto dei valori limite di emissione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale, anche (in particolare) per le finalità previste nel contratto di somministrazione, nonché istituire un sistema di controlli amministrativi a campione sugli scarichi di acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale, ai sensi e per le finalità di cui al D.lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
  - g) provvedere al recupero delle penalità contrattuali e maggiorazioni tariffarie di cui all'art. 31 per i casi di inadempimento degli obblighi assunti dagli utenti attraverso il contratto di somministrazione stipulato con Acque del Chiampo;
5. Spetta al Comune:
  - a) provvedere all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al Dlgs 152/99 e successive

modifiche ed integrazioni, connesse a violazioni amministrative afferenti a scarichi di acque reflue all'interno della rete fognaria.

6. Spetta alla Provincia:
  - a) provvedere al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico del collettore terminale di trasferimento;
  - b) provvedere al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in recapiti diversi dalla rete fognaria.
  - c) provvedere al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti dalle impianti Imhoff gestiti da Acque del Chiampo.
  - d) provvedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione per quanto riguarda la possibilità di trattare rifiuti liquidi.

## TITOLO II

### AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI ALLACCIAMENTO

#### Art. 4 Prelievi idrici autonomi

1. Fatta salva la competenza della Regione per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque, gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto (civile o industriale) gestito da Acque del Chiampo devono darne indicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.
2. Gli utenti sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo, strumenti di misura approvati da Acque del Chiampo. Tali strumenti sono sigillati a cura di Acque del Chiampo, la quale può sempre accedere all'insediamento, durante lo svolgimento dell'attività, per verificarne il funzionamento e rilevare i dati su di essi riportati. Gli strumenti di misura possono essere interni o esterni all'insediamento, e - per decisione di Acque del Chiampo - possono essere autonomi dall'insediamento quanto ad alimentazione e funzionamento, fermo restando l'onere di spesa a carico dell'utente.
3. Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto, qualora effettuino usi di acqua che non comportino scarichi nella rete fognaria industriale, debbono dichiarare ad Acque del Chiampo tali usi nella domanda di autorizzazione allo scarico. Acque del Chiampo ha facoltà di verificare in ogni momento la correttezza delle dichiarazioni degli utenti.
4. Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne preventiva comunicazione scritta ad Acque del Chiampo.
5. Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dall'acquedotto sono obbligati ad effettuare la denuncia di cui al R.D. 1775/33 e successive modifiche ed integrazioni al Comune territorialmente competente o ad Acque del Chiampo in forza di sopravvenuta convenzione.

#### Art. 5 Autorizzazione allo scarico di acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale.

1. Tutti gli scarichi di acque reflue nella rete fognaria industriale devono essere preventivamente autorizzati da Acque del Chiampo e sono comunque subordinati al rilascio del permesso di allacciamento ed alla preventiva stipula del contratto di somministrazione con Acque del Chiampo.
2. La domanda di autorizzazione è presentata ad Acque del Chiampo, redatta sui modelli da essa predisposti, e deve contenere tutti gli elementi indicati all'art. 46 del D.lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, e quelli ulteriori indicati nel presente Regolamento.
3. Acque del Chiampo, avvalendosi di personale proprio ovvero di terzi allo scopo incaricati, svolge l'istruttoria e provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione entro 90 giorni dalla ricezione della domanda ovvero dalla scadenza del termine concesso per inviare chiarimenti o documentazione integrativa ai sensi del successivo comma 3 del presente articolo.

4. Acque del Chiampo può effettuare sopralluoghi e richiedere chiarimenti o un'integrazione della documentazione. Il mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione - entro il termine indicato nella richiesta - comporta il rigetto della domanda.
5. L'autorizzazione è rilasciata in capo all'utente (individuato, nel caso di persona giuridica, nel titolare o legale rappresentante *pro tempore*) e viene meno di diritto in caso di scioglimento, cessazione della impresa o sottoposizione della stessa a procedura di fallimento. Eventuali variazioni della ditta, ragione sociale e/o titolarità dell'impresa non implicano automatica decadenza dell'autorizzazione, ma debbono venire preventivamente comunicate ad Acque del Chiampo, che ne dà conferma entro 30 giorni dalla ricezione, producendo il nuovo certificato camerale. Acque del Chiampo può richiedere chiarimenti o un'integrazione della documentazione. Per i casi di mancata segnalazione della variazione e di mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione si rinvia a quanto stabilito dall'art. 33 del presente Regolamento.
6. Il possesso del permesso di allacciamento per l'immobile è condizione per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in rete fognaria. Lo scarico non può essere attivato senza che sia stata preventivamente rilasciata l'autorizzazione allo scarico.

#### Art. 6 Rilascio del permesso di allacciamento per gli immobili adibiti ad attività industriali

1. Le domande di rilascio del permesso di allacciamento per gli immobili adibiti ad attività industriali (categorie B1, B2, A, D), redatte sui modelli predisposti da Acque del Chiampo, sono presentate a quest'ultima da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sull'immobile.
2. Acque del Chiampo svolge l'istruttoria e rilascia il relativo permesso entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.
3. Acque del Chiampo fornisce parere obbligatorio e vincolante al Comune, secondo le prescrizioni e le norme tecniche dalla stessa emanate, nei procedimenti di modifica degli strumenti urbanistici, di approvazione di nuove lottizzazioni e di rilascio delle concessioni edilizie per nuovi fabbricati. A tal fine, sono presentati ad Acque del Chiampo, a scopo istruttorio, i seguenti elaborati di progetto delle opere di allacciamento:
  - a) planimetria del CTR in scala 1:5000, estratto catastale e planimetria catastale in scala 1:2000;
  - b) progetto dei manufatti di allacciamento, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1 : 200 con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna e di allacciamento alla rete fognaria, dei pozzetti di ispezione, degli eventuali impianti di pretrattamento e dei manufatti speciali;
  - c) relazione dettagliata, corredata di calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessario, indicante le modalità esecutive e i materiali costituenti la fognatura interna e dei manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'immobile, quali:
    - numero e superficie dei locali in cui si producono scarichi di acque reflue ed elenco dettagliato delle attività da cui gli scarichi medesimi originano;
    - canalizzazioni e manufatti relativi al sistema di allacciamento degli scarichi esistenti;
    - lay-out del flusso delle acque;
    - fonte di approvvigionamento idrico e ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.
6. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale.

#### Art. 7 Validità dell'autorizzazione allo scarico e del permesso di allacciamento

1. Fatta salva la diversa durata dell'autorizzazione ambientale unica per le attività e gli stabilimenti soggetti alla disciplina del D.lgs 372/99, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ha validità per anni quattro dalla data del rilascio. Il rinnovo deve essere richiesto un anno prima della scadenza.

2. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni della precedente autorizzazione, anche successivamente alla sua scadenza, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 34 del Dlgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico deve cessare immediatamente.
3. Dopo il rilascio dell'autorizzazione, Acque del Chiampo, con provvedimento motivato, può modificarne il contenuto con l'inserimento di obblighi aggiuntivi, quando ciò sia necessario per assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi della rete fognaria definita dal Dlgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Regione, nonché dal soggetto gestore del collettore terminale di trasferimento.
4. Ogni variazione dei dati comunicati con la domanda di autorizzazione deve essere immediatamente segnalata ad Acque del Chiampo. L'utente è tenuto a segnalare preventivamente ad Acque del Chiampo il trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo, nonché eventuali modifiche strutturali, di destinazione d'uso o dei cicli produttivi. Per l'eventuale richiesta, da parte di Acque del Chiampo, di chiarimenti o di ulteriore documentazione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del presente Regolamento.
5. Nel caso di mancata segnalazione delle variazioni o di mancato invio dei chiarimenti o della ulteriore documentazione richiesti da Acque del Chiampo, vale quanto disposto dall'art. 33 del presente Regolamento.
6. Qualora il trasferimento o le modifiche sopra indicate comportino significativi cambiamenti delle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione, ovvero variazione della categoria di scarico nella quale l'utente è inserito secondo le definizioni e le suddivisioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento, l'utente deve richiedere ad Acque del Chiampo, con anticipo di almeno quattro mesi, una nuova autorizzazione allo scarico, con le modalità di cui al precedente articolo 5.
7. Il permesso di allacciamento è tacitamente rinnovato ogni quattro anni (a differenza dell'atto di assenso all'allacciamento previsto dalla disciplina transitoria, la cui durata è in essa definita e che non è rinnovabile).

#### **Art. 8 Rinunce e autorizzazioni temporanee**

1. I titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali possono comunicare ad Acque del Chiampo di rinunciare - per un periodo determinato non inferiore a due mesi e non superiore a due anni - ad effettuare lo scarico autorizzato, ovvero una quota percentuale di esso che deve essere indicata nella comunicazione.
2. Nel caso di rinuncia parziale, i limiti qualitativi di accettabilità espressi in concentrazione rimangono validi, mentre, per i parametri rispetto ai quali sono previsti anche limiti assoluti o quantitativi, la quantità assentita si riduce della stessa percentuale indicata nella comunicazione di rinuncia.
3. Durante il periodo di rinuncia totale o parziale, Acque del Chiampo può autorizzare l'ampliamento dei quantitativi ammessi per altre autorizzazioni già esistenti, garantendo comunque che venga assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dal Dlgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Regione, secondo le modalità operative stabilite nell'Allegato III.
4. Al termine del periodo di rinuncia, le autorizzazioni provvisorie nel frattempo rilasciate vengono meno di diritto, salvo che il rinunciante abbia comunicato ad Acque del Chiampo di voler rendere definitiva la rinuncia. Per la dichiarazione della avvenuta decadenza dell'autorizzazione Acque del Chiampo provvede in una delle forme indicate all'art. 8 della legge 241/90.

#### **Art. 9 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento dei quantitativi ammessi.**

1. In caso di rinunce temporanee ad effettuare scarichi autorizzati, Acque del Chiampo informa della rinuncia, a

mezzo lettera raccomandata a.r, tutti gli utenti titolari di autorizzazioni allo scarico della medesima categoria, individuati alla luce dell'art. 2 del presente Regolamento, e li invita a presentare eventuale istanza per l'ampliamento temporaneo del quantitativo di scarico di acque reflue industriali loro autorizzato, indicandone le modalità ed i tempi.

2. Alla scadenza del termine assegnato Acque del Chiampo, valutate le istanze degli utenti secondo i criteri indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, autorizza, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, l'ampliamento dei quantitativi ammessi.

#### **3. TITOLO III**

#### **MANUFATTI, MODALITA' E CONDIZIONI DI ALLACCIAMENTO**

#### **Art. 10 Impianti di depurazione e opere di fognatura e di allacciamento.**

1. Acque del Chiampo gestisce il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale, disciplinate dal presente Regolamento, attraverso l'utilizzo di impianti di depurazione, opere di fognatura e di allacciamento di sua proprietà.

#### **Art. 11 Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese.**

1. Il titolare del permesso di allacciamento provvede a propria cura e spese ed in conformità ai criteri e alle indicazioni regolamentari di Acque del Chiampo alla costruzione dei condotti di allacciamento, salvo il caso in cui Acque del Chiampo deliberi, per particolari motivi tecnici, di effettuare l'allacciamento con mezzi propri.
2. L'esecuzione dell'allacciamento, inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata, nonché la installazione di dispositivi automatici per il controllo o la misurazione degli scarichi o degli approvvigionamenti, sono di norma eseguite da Acque del Chiampo; la spesa relativa, preventivamente quantificata, che rimane a carico del richiedente secondo quanto disposto dall'art. 24 del presente Regolamento, viene notificata a lavori ultimati indicando i tempi e le modalità di pagamento.

#### **Art. 12 Servitù di passaggio per gli allacciamenti**

1. Nel caso in cui l'allacciamento alla rete fognaria di un immobile non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, l'amministrazione locale territorialmente competente e Acque del Chiampo, ognuno per quanto di propria spettanza, procedono ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri e servitù per pubblica utilità.

#### **Art. 13 Manufatti di allacciamento**

1. I manufatti di allacciamento devono essere realizzati in conformità alle norme gestionali di attuazione, recanti specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento, adottate da Acque del Chiampo ai sensi dell'art. 44 del presente Regolamento.
2. Deve essere in particolare assicurata la grigliatura con interspazio tra le barre di millimetri 5, la regolazione idraulica e l'installazione del dispositivo automatico di controllo di cui all'art. 20 del presente Regolamento, prescritto da Acque del Chiampo in sede di rilascio dell'autorizzazione o, in seguito, con provvedimento motivato; tale dispositivo deve essere idoneo a consentire la verifica delle portate e di effettuare il prelievo del refluo ed eventualmente la sua analisi.
3. Il tratto terminale delle canalizzazioni di allacciamento alla rete fognaria industriale e al sistema locale di raccolta delle acque meteoriche è munito di pozzetto di ispezione, dotato di tappo a tenuta, disposto al confine di proprietà e, comunque, prima di ogni ulteriore immissione. Così, a valle di eventuali impianti di pretrattamento e a monte delle confluenze tra le reti interne per il convogliamento dei reflui domestici, meteorici ed industriali dovrà essere installato un pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni ed eventuale misurazione dello scarico.

4. Le reti interne delle acque domestiche provenienti da servizi igienici, mense, cucine ed assimilabili, quelle delle acque meteoriche e quelle dei reflui provenienti dall'attività produttiva devono essere separate fra di loro, sino alla confluenza nel punto di scarico finale disposta dall'art. 21, comma 2 del presente Regolamento.
5. I condotti e i manufatti per le acque reflue derivanti dall'attività produttiva devono essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici.
6. I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette, con giunzioni di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdita di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della rete fognaria.
7. I materiali da impiegare devono essere lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami e comunque compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.
8. Sono vietate le canne in terracotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.
9. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.
10. Nessun condotto può immettersi in un altro con diametro minore. I passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.
11. Vanno installate idonee camerette di ispezione ovunque sia conveniente per la buona gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione.

**Art. 14 Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale.**

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.
2. In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.
3. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.
4. Devono in ogni caso essere rispettate le norme gestionali di attuazione, recanti specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento, adottate da Acque del Chiampo ai sensi dell'art. 44 del presente Regolamento.

**Art. 15 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento.**

1. Tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento nonché i dispositivi automatici di controllo di cui all'art. 2 ed ogni altra apparecchiatura imposta da Acque del Chiampo per il controllo o la misurazione degli scarichi o degli approvvigionamenti, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte di Acque del Chiampo.
2. Gli utenti segnalano ad Acque del Chiampo le disfunzioni rilevate nel funzionamento di tali manufatti.
3. La manutenzione, la pulizia e le eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà privata, sono a carico degli utenti di Acque del Chiampo, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti ed ogni altra caratteristica funzionale.
4. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente Regolamento dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

5. E' facoltà di Acque del Chiampo imporre agli utenti l'esecuzione di specifici lavori di manutenzione, pulizia e riparazione con l'indicazione di un termine trascorso il quale provvederà d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi.

**Art. 16 Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche.**

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti dalle superfici scoperte.
2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti, semilavorati e rifiuti che possano essere causa di inquinamento, anche in caso di pioggia.
3. Vale, in ogni caso, quanto stabilito dall'art. 21, comma 2 del presente Regolamento, fatta salva la disciplina regionale prevista dall'art. 39, comma 3, del D.lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, Acque del Chiampo può autorizzare la loro immissione nella rete fognaria industriale, imponendo specifiche prescrizioni.

**Art. 17 Immissioni e sostanze vietate.**

1. E' vietato immettere nella rete fognaria sostanze che, per qualità e quantità, possano configurarsi come rifiuti solidi anche se triturati, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici incompatibili con il corretto funzionamento dell'impianto, o che comunque possano danneggiare le condotte e gli impianti della fognatura consortile.
2. Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità ed i limiti quantitativi prescritti.
3. *E' vietato l'utilizzo, nei processi produttivi che danno luogo alla formazione degli scarichi di acque reflue recapitanti nella rete fognaria, di prodotti contenenti sostanze o preparati classificati come R45 o R46 ai sensi della direttiva 67/548/CEE e della direttiva 88/379/CEE e s.m.i. e di sostanze o preparati comunque contenenti oli minerali esausti e residui di combustibili liquidi, indipendentemente dalla concentrazione e dalla percentuale presente nelle acque reflue immesse nella rete fognaria.*

**TITOLO IV  
SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA INDUSTRIALE  
CONCIARIA**

**1. Art. 18 Limiti di emissione**

1. Le acque reflue industriali sversanti nella rete fognaria industriale devono rispettare i valori limite di emissione qualitativi e quantitativi di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti, neppure parzialmente, mediante diluizione con acque di qualsiasi altra natura immesse esclusivamente a tale scopo.
3. Gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della tabella 5 dell'allegato V del Dlgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni non possono essere diluiti, prima del trattamento destinato al raggiungimento dei limiti di emissione allo scarico nella rete fognaria, con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo.
4. Eventuali deroghe, limitate nel tempo, ai valori limite di emissione previsti possono essere concesse con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo per categorie specifiche di acque reflue industriali, sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione e con modalità tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dal Dlgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Regione, nonché dalle prescrizioni regolamentari dettate dal gestore del collettore terminale di trasferimento.
5. Possono in tal caso essere imposti dispositivi aggiuntivi di monitoraggio in continuo e richieste analisi periodiche degli effluenti.
6. In ipotesi di necessità ed urgenza, e particolarmente al fine di assicurare, in ogni situazione, il rispetto della disciplina

degli scarichi delle reti fognarie definita dal Dlgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Regione e dal gestore del collettore terminale di trasferimento, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione di Acque del Chiampo può, con provvedimento motivato, imporre - per un periodo determinato non superiore a giorni 30, ma comunque rinnovabile - la chiusura o la sospensione degli scarichi di acque reflue industriali di cui al presente Titolo, il rispetto di limiti di emissione qualitativi o quantitativi diversi da quelli previsti, o altre prescrizioni di qualsiasi natura.

#### **Art. 19 Impianti di pretrattamento**

1. I valori limite di emissione qualitativi per le acque recapitanti nella rete fognaria industriale possono essere raggiunti mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento, in quanto idonei ad assicurare il rispetto dei limiti di emissione nella rete fognaria industriale fissati da Acque del Chiampo, nonché i limiti degli scarichi delle reti fognarie definiti dal Dlgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Regione e dal gestore del collettore terminale di trasferimento.
2. Tali impianti di pretrattamento devono essere conformi a quelli indicati nelle norme gestionali di attuazione, recanti linee guida per gli impianti di pretrattamento e depurazione privati, adottate da Acque del Chiampo ai sensi dell'art. 44 del presente Regolamento.
3. Gli impianti di pretrattamento di cui al comma precedente sono soggetti ad approvazione del progetto da parte di Acque del Chiampo, ai sensi degli artt. 49 e 50 della legge regionale Veneto 16 aprile 1985, n. 33, e successive modificazioni.
4. Gli appositi pozzetti di ispezione devono essere collocati a monte e a valle dell'impianto di pretrattamento.
5. L'utente rimane esclusivo responsabile dell'impianto, ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, alla gestione di ogni e qualsiasi rifiuto prodotto, nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
6. Gli impianti di pretrattamento devono risultare conformi agli elaborati di progetto allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico.
7. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta ad Acque del Chiampo, che ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio dell'impianto. Per i casi di mancata segnalazione si applica l'art. 33 del presente Regolamento.

#### **Art. 20 Strumenti di controllo in automatico.**

1. Acque del Chiampo, ha la facoltà di prescrivere, in sede di rilascio dell'autorizzazione o, in seguito, con provvedimento motivato, l'installazione di specifici strumenti di controllo in automatico per la misura e la registrazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico e relativo alloggiamento, di proprietà di Acque del Chiampo e da questa installati ai sensi dell'art. 52 del Dlgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni. Tali strumenti sono mantenuti in perfetta efficienza a cura di Acque del Chiampo.
2. Acque del Chiampo provvede - con personale proprio ovvero avvalendosi di terzi specificamente incaricati - alla effettuazione dei controlli ed alle verifiche atte ad accertare la qualità degli scarichi e la loro conformità alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico o nella relativa domanda.
3. In caso di installazione di strumenti di controllo automatici per la misura delle portate, il volume scaricato nella rete fognaria industriale è determinato sulla base di quello complessivamente indicato dallo strumento di controllo in automatico.
4. Gli strumenti di controllo in automatico possono essere interni o esterni allo stabilimento, e - in quest'ultimo caso - possono essere autonomi dallo stabilimento quanto ad alimentazione e funzionamento. Essi sono sigillati ed accessibili soltanto al personale autorizzato da Acque del Chiampo. Nel caso gli strumenti siano accessibili

dall'utente devono essere da questi conservati diligentemente.

5. L'utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ad Acque del Chiampo il mancato o anomalo funzionamento degli strumenti di controllo in automatico di cui al presente articolo.
6. L'utente ha altresì l'obbligo di fornire agli strumenti di controllo in automatico l'energia elettrica e l'acqua necessaria per il loro funzionamento e di interrompere immediatamente il processo produttivo e lo scarico qualora la alimentazione di essi venga a mancare per qualunque motivo.
7. La mancata interruzione del processo produttivo e dello scarico in ipotesi di interrotta alimentazione degli strumenti di controllo in automatico o l'omessa segnalazione del loro anomalo funzionamento costituiscono presupposto per la eventuale revoca o sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento.
8. In tal caso sarà comunque addebitata all'utente una quantità di acqua scaricata pari alla totalità del quantitativo autorizzato allo scarico (o all'approvvigionamento idrico effettuato nel caso questo risulti superiore al quantitativo autorizzato allo scarico).

#### **Art. 21 Modalità dello scarico**

1. Gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi nella rete fognaria industriale a condizione che rispettino i limiti di emissione qualitativi e quantitativi fissati per gli scarichi delle categorie B1, B2, A e D.
2. Le acque domestiche provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque da scarichi di tipo domestico, così come le acque meteoriche, eventualmente autorizzate da Acque del Chiampo ai sensi del comma 3 art. 16 del presente regolamento, provenienti dal dilavamento di piazzali o altre zone scoperte nelle quali siano movimentati o stoccati anche temporaneamente materie prime o rifiuti, debbono essere convogliate obbligatoriamente all'unico scarico autorizzato nella rete fognaria, a monte dei pozzetti finali di prelievo e dei dispositivi automatici di controllo. La linea di rete fognaria recapitante le acque da processi di lavorazione e quella recapitante le acque reflue di tipo domestico dovranno comunque essere munite ciascuna di autonomo pozzetto di ispezione, posto immediatamente a monte della loro confluenza, in conformità a quanto stabilito dall'art. 13, comma 3 del presente Regolamento.
3. I provvedimenti di autorizzazione prevedono il quantitativo massimo giornaliero di reflujo scaricabile da parte di ciascun utente.
4. Lo scarico deve avvenire con flusso costante nel tempo, così come indicato nel provvedimento di autorizzazione. Il Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo può introdurre, con proprio provvedimento, ulteriori o diversi obblighi, inerenti la regolarizzazione idraulica dei reflui scaricati. Con il provvedimento di autorizzazione allo scarico, possono essere consentite, in casi eccezionali dipendenti da specifiche particolarità dell'insediamento produttivo, deroghe alla previsione di cui ai due paragrafi che precedono, comunque in modo da assicurare che le caratteristiche quantitative e qualitative degli scarichi siano compatibili con la funzionalità della rete fognaria e degli impianti centralizzati di depurazione.
5. In conformità alla disciplina regionale e ai criteri definiti dall'Autorità d'Ambito, Acque del Chiampo può prevedere ulteriori limiti allo scarico che individuino, in termini assoluti, il quantitativo massimo di singole sostanze inquinanti scaricabile da ciascun utente nella unità di tempo.

#### **Art. 22 Allacciamento di nuove utenze**

1. In previsione della realizzazione di nuovi tratti della rete fognaria industriale, Acque del Chiampo avvisa i potenziali utenti, come definiti all'art. 2 del presente Regolamento, e notifica loro il termine entro il quale devono presentare gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla rete fognaria, predisposto da un tecnico abilitato iscritto all'Albo

professionale secondo le norme tecniche stabilite dal presente Regolamento.

2. Si applicano, per quanto compatibili, le prescrizioni disposte dall'art. 7 del presente Regolamento

## **TITOLO V RIFIUTI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE ED ALTRI RIFIUTI ALLO STATO LIQUIDO**

### **Art. 23 Trattamento dei rifiuti liquidi nell'impianto di depurazione**

1. Acque del Chiampo può, previa comunicazione alla Provincia ai sensi dell'art. 36, 3° comma del Dlgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, accogliere nei propri impianti di depurazione rifiuti allo stato liquido provenienti dall'Ambito Territoriale Ottimale di Acque del Chiampo, purché tali rifiuti rispettino, in entrata agli impianti di Acque del Chiampo, i valori limite di emissione fissati per gli scarichi nella rete fognaria.
2. Acque del Chiampo può, previa comunicazione alla Provincia ai sensi dell'art. 36, 3° comma del Dlgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, accogliere nei propri impianti di depurazione i rifiuti allo stato liquido costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento individuali e alternativi alla rete fognaria identificati dalla Regione per lo scarico di reflui domestici di insediamenti, installazioni od edifici isolati situati nello stesso Ambito Territoriale Ottimale di Acque del Chiampo.
3. Acque del Chiampo, per le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2, compila e conserva, ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 22/97 e dell'art. 36, 7° comma del Dlgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, i registri di carico e scarico dei rifiuti liquidi accolti nell'impianto di depurazione ed applica ai relativi utenti il corrispettivo stabilito contrattualmente.
4. Acque del Chiampo, previa comunicazione alla Provincia ai sensi dell'art. 36, 3° comma del Dlgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, può provvedere al trattamento dei rifiuti liquidi costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria della propria rete fognaria tramite i propri impianti di depurazione. Anche per tali rifiuti liquidi vengono compilate le voci del registro di carico e scarico di cui al precedente comma 3.
5. Acque del Chiampo può richiedere alla Provincia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, D.lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione allo smaltimento tramite i propri impianti di depurazione di rifiuti allo stato liquido, tipologicamente compatibili con il proprio processo di depurazione. Tale attività resta disciplinata dal Dlgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni ed esula dall'oggetto e dal campo di applicazione del presente Regolamento.

## **TITOLO VI TARIFFE, CONTROLLI, PENALITÀ, RISOLUZIONE**

### **Art. 24 Spese di allacciamento.**

1. Sono dovute dal richiedente (proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile), a favore di Acque del Chiampo, le spese relative alle procedure di allacciamento alla rete fognaria industriale, da specificarsi nel permesso di allacciamento o nel contratto di realizzazione delle opere di allacciamento stesse.
2. In particolare, il richiedente dovrà farsi carico dei seguenti oneri:
  - a) Spese di istruzione delle pratiche relative all'allacciamento;
  - b) Spese per la progettazione e l'esecuzione delle opere di allacciamento, quando effettuate da Acque del Chiampo.

### **Art. 25 Tariffa di gestione.**

1. Per i servizi relativi a raccolta, allontanamento, depurazione, scarico delle acque provenienti da fabbricati adibiti ad uso industriale di qualsiasi specie allacciati alla rete fognaria industriale, è dovuta, secondo quanto stabilito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, attuata, a livello regionale, con L.R. 27 marzo 1998, n. 5, una tariffa. Essa è unica per ciascuna gestione ed è stabilita in entità tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio della gestione stessa, ex art. 13, comma 2, L. 36/94.
2. La tariffa di gestione, secondo quanto stabilito dalla L. 36/94, all'art.13, comma 5, è determinata dagli enti locali, sulla base del piano finanziario degli interventi relativi al servizio, di cui all'art. 11, comma 3, L. 36/94. L'ente locale competente è individuato, ex art. 12, L.R. 5/98, nella Autorità d'Ambito, che ha facoltà di articolare la tariffa per fasce territoriali, per tipologia di utenza, per scaglioni di reddito, per fasce progressive di consumo.
3. La tariffa è applicata da Acque del Chiampo, nel rispetto della convenzione di gestione e relativo disciplinare, stipulata con l'Autorità d'Ambito.
4. In forza dell'art.13, comma 1, L. 36/94, la tariffa ha natura di corrispettivo del servizio reso da Acque del Chiampo. Essa consta di una parte fissa e di una variabile e relativa imposta sul valore aggiunto, stabilite dall'Autorità d'ambito secondo i criteri dettati dal D.M. lavori pubblici del 01.08.1996, in modo che sia assicurato l'equilibrio economico della gestione e l'equa ripartizione delle spese sostenute, ai fini della gestione, manutenzione e potenziamento del servizio, da parte di Acque del Chiampo.
5. A norma dell'art. 14, comma 1, L. 36/94, la quota tariffaria riferita al servizio di fognatura e depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui gli impianti di depurazione versino in una situazione di inattività. I relativi introiti sono destinati alla realizzazione ed alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.
6. Relativamente alle utenze industriali munite allo scarico di misuratore di portata e/o dispositivo di controllo in automatico, la quota tariffaria per il servizio di fognatura e depurazione è determinata sulla base della qualità e quantità delle acque reflue scaricate, nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni del seguente Regolamento.
7. I titolari di scarichi di acque reflue industriali non controllati e monitorati in via automatica e continuativa da Acque del Chiampo, sono tenuti a presentare ad Acque del Chiampo, sui moduli da questo predisposti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto lo scarico, denuncia della qualità e quantità delle acque reflue scaricate nella rete fognaria industriale o, in caso di rete fognaria separata, di quelle scaricate rispettivamente nella rete fognaria industriale e nel sistema locale di raccolta delle acque meteoriche. La quota tariffaria è determinata sulla base della qualità e quantità dei reflui scaricati nella rete fognaria e conferiti agli impianti centralizzati di depurazione, risultanti dalla denuncia predetta o dagli accertamenti disposti da Acque del Chiampo.

### **Art. 26 Accertamento e riscossione**

1. A norma dell'art. 12, comma 5, L. 498/92 e dell'art 15, comma 1, L. 36/94, la tariffa è riscossa da Acque del Chiampo.
2. Il pagamento delle fatture relative alla fruizione del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale avviene a mezzo di: modulo RID.

### **Art. 27 Reclami**

1. I reclami sono avanzati all'Ufficio Clienti di Acque del Chiampo, a mezzo fax, posta o deposito a mani.
2. Acque del Chiampo valuta i reclami secondo quanto stabilito dalla Carta del servizio idrico integrato, approvata dall'Autorità d'Ambito, e in considerazione delle direttive impartite dal D.P.C.M. 29 aprile 1999, ferme restando le eventuali prescrizioni dettate dall'Autorità d'Ambito

nell'esercizio dei propri poteri di controllo della gestione del servizio.

#### **Art. 28 Controlli**

1. Acque del Chiampo provvede ad un adeguato servizio di controllo della conformità degli scarichi recapitati nella rete fognaria industriale, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione di gestione.

#### **Art. 29 Contenzioso**

1. Per ogni controversia relativa all'applicazione delle tariffe del servizio idrico integrato, nonché all'esecuzione del contratto di utenza, il foro competente è quello di Vicenza, per quanto non devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dalla L. 205/2000.

#### **Art. 30 Sanzioni**

1. Sono applicate, dalle Autorità pubbliche competenti, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni civili, penali ed amministrative, in particolare dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 31 Penalità contrattuali e maggiorazioni tariffarie**

1. Sono inoltre applicate, da parte di Acque del Chiampo, le seguenti penalità contrattuali e/o maggiorazioni tariffarie, relative all'inadempimento, da parte dell'utente, del contratto di somministrazione:
  - a) In caso di morosità dell'utente nel pagamento della tariffa del servizio Acque del Chiampo, previa diffida con termine non inferiore a quindici giorni, sospende l'erogazione del servizio. L'erogazione sarà riattivata non oltre due giorni feriali dall'avvenuto pagamento del corrispettivo, maggiorato dell'indennità di mora, pari al 5% dell'importo della tariffa non pagata, oltre al tasso legale.
  - b) Per la omessa o ritardata denuncia di cui all'art. 25, comma 7 del presente Regolamento, si applica una maggiorazione pari al quarto (25%) dell'ammontare della tariffa corrispondente.
  - c) Qualora la tariffa in concreto determinata, in base alla qualità e quantità dei reflui scaricati, risulti di importo superiore al quarto rispetto a quella calcolabile secondo le risultanze della denuncia di cui all'art. 25, comma 8 si applica un sovrapprezzo pari al quarto (25%) della tariffa di importo maggiore accertata.
2. Il superamento dei limiti di emissione per gli scarichi in rete fognaria stabiliti da Acque del Chiampo, costituisce parziale inadempimento del contratto di somministrazione, in quanto violazione delle condizioni convenute relativamente alle modalità dello scarico, oltre a determinare maggiori costi di depurazione e gestione tecnica e amministrativa a carico di Acque del Chiampo. In tal caso sono dovuti ad Acque del Chiampo – ferme restando le sanzioni di legge e le norme sulla sospensione/revoca dell'autorizzazione stabilite dal presente Regolamento – le penalità contrattuali e le maggiorazioni tariffarie stabilite nell'Allegato 2 al presente Regolamento.
3. Il contratto di utenza può prevedere ulteriori penalità contrattuali e maggiorazioni tariffarie.

#### **Art. 32 Contratto di utenza**

1. L'attivazione degli scarichi di acque reflue nella rete fognaria industriale gestita da Acque del Chiampo è subordinata alla sottoscrizione del contratto di utenza, avente durata di un anno, tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da esercitarsi con anticipo di due mesi.
2. Il contratto di utenza riporta, per l'approvazione specifica da parte dell'utente ai sensi dell'art. 1341, 2° comma del codice civile, gli articoli del presente Regolamento che stabiliscono:
  - a) limiti di competenza di Acque del Chiampo per gli interventi sulle opere di allacciamento alla rete fognaria e relative responsabilità degli utenti per i manufatti

che si trovano all'interno della proprietà privata;

- b) penalità per ritardato pagamento;
- c) penalità per mancato rispetto delle condizioni allo scarico così come indicate nei provvedimenti autorizzativi;
- d) penalità per violazione di norme regolamentari;
- e) penalità per esecuzione d'ufficio di attività o di opere;
- f) maggiorazioni tariffarie;
- g) foro competente per le eventuali controversie giudiziali;
- h) condizioni risolutive o sospensive del contratto.

3. I provvedimenti di permesso all'allacciamento (e conseguente ammissione allo scarico) per le acque reflue domestiche e di autorizzazione allo scarico per le acque reflue industriali costituiscono parte integrante del contratto di utenza.

#### **Art. 33 Revoca e sospensione dell'autorizzazione e risoluzione del contratto**

1. La sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione, per periodi determinati comunque non superiori a 90 giorni, è disposta da Acque del Chiampo:
  - a) per l'accertamento della mancata comunicazione, prevista dall'art. 19, di disservizi dell'impianto di pretrattamento per avaria o straordinaria manutenzione;
  - b) per la mancata interruzione del processo produttivo e dello scarico in ipotesi di cessata alimentazione degli strumenti di controllo in automatico di cui all'art. 20 del presente Regolamento, nonché omessa segnalazione del loro anomalo funzionamento, fermo restando l'addebito all'utente di una quantità di acqua scaricata pari alla totalità del quantitativo autorizzato allo scarico o all'approvvigionamento idrico effettuato;
  - c) in caso di superamento dei limiti di emissioni allo scarico, secondo quanto stabilito nell'Allegato 2 al presente Regolamento;
  - d) in caso di inosservanza delle norme di sicurezza presso i manufatti e apparecchiature fiscali di scarico, come specificato nell'Allegato 2;
  - e) in caso di mancata segnalazione, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, di ogni variazione della ditta, ragione sociale e/o titolarità dell'impresa, nonché di mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione entro il termine indicato nella richiesta di cui al medesimo articolo 5.
2. La revoca dell'autorizzazione allo scarico e/o del permesso di allacciamento è disposta da Acque del Chiampo nelle seguenti ipotesi:
  - a) accertamento della mancata comunicazione, entro 60 giorni dal suo verificarsi, di ogni variazione dei dati comunicati con la domanda di autorizzazione in applicazione degli artt. 5 e 7 del presente Regolamento;
  - b) mancata preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, della variazione del trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo e/o delle eventuali modifiche strutturali, di destinazione d'uso o dei cicli produttivi, nonché mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione entro il termine indicato nella richiesta di cui al medesimo articolo 7;
  - c) ritardo nel pagamento della tariffa del servizio protratto per oltre 4 mesi, ferma restando l'obbligazione, a carico dell'utente, di pagare quanto dovuto per la fruizione del servizio;
  - d) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico;
  - e) omissione degli strumenti di controllo in automatico o elusione volontaria del controllo delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;
  - f) violazione del divieto di cui all'art. 17, comma 3 del presente Regolamento.
3. Acque del Chiampo, verificato l'avverarsi di una delle condizioni di cui al comma precedente, avvia il procedimento di revoca e ne invia comunicazione all'utente, in una delle forme prescritte dall'art. 8 della L. 241/90, ferma restando la possibilità di adottare

preventivamente, in via cautelare, provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione allo scarico. Per l'ipotesi di cui alla lettera d) del comma precedente, si applica la procedura prevista dall'art. 51 del D.lgs 152/99.

4. La revoca dell'autorizzazione allo scarico o del permesso di allacciamento, essendo connessa ad un inadempimento da parte dell'utente, comporta la risoluzione del contratto di somministrazione stipulato con Acque del Chiampo, secondo quanto stabilito nel contratto medesimo.
5. Dopo la revoca l'utente ha diritto ad ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione e/o permesso di allacciamento, nonché di stipulare un nuovo contratto di somministrazione, con priorità rispetto ad altre ed eventuali richieste formulate da terzi non utenti della rete fognaria di Acque del Chiampo, ove la relativa domanda sia presentata nel termine indicato nel provvedimento di revoca e comunque non oltre sei mesi dalla data del provvedimento medesimo.

#### **Art. 34 Carta dei Servizi per gli Utenti**

1. Acque del Chiampo predisporre, ai sensi del DPCM 4/3/96 e del DPCM 29/4/99, la Carta dei Servizi per gli utenti e ne consegna copia a chi ne faccia richiesta, nonché a ciascun utente al momento della presentazione della domanda di ammissione o di autorizzazione allo scarico e della domanda di rinnovo.

#### **Art. 35 Pubblicità del Regolamento di fognatura e depurazione**

1. Una copia aggiornata del Regolamento di fognatura e depurazione è tenuta a disposizione presso l'Ufficio Clienti di Acque del Chiampo perché il pubblico possa prenderne visione.
2. Acque del Chiampo consegna copia del Regolamento di fognatura e depurazione a tutti gli utenti titolari di autorizzazione allo scarico di acque reflue nella rete fognaria industriale, a mezzo posta o allegandola al contratto.
3. Chiunque sia interessato può richiedere copia del Regolamento, pagando i relativi diritti di segreteria.

#### **Art. 36 Modulistica per gli Utenti**

1. Presso l'Ufficio Clienti di Acque del Chiampo sono a disposizione del pubblico i moduli per la presentazione delle domande di permesso di allacciamento ed autorizzazione allo scarico nella rete fognaria industriale, nonché per l'effettuazione della denuncia di cui all'art. 25, comma 7 del presente Regolamento.

### **TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 37 Censimento degli scarichi e proroga degli atti di assenso all'allacciamento esistenti**

1. Acque del Chiampo conclude, avvalendosi di personale proprio ovvero di terzi allo scopo incaricati, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il censimento di tutti gli scarichi recapitanti nella rete fognaria industriale, suddivisi nelle categorie individuate nell'art. 2 del presente Regolamento.
2. Il censimento ha lo scopo di individuare tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, effettuano non abusivamente scarichi nella rete fognaria industriale sulla base di un atto di assenso espresso o tacito all'allacciamento rilasciato in capo al proprietario dell'immobile ove l'attività è esercitata. Gli atti di assenso all'allacciamento – esistenti in forma espressa o tacita alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e comunque denominati – vengono censiti entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento e sono prorogati automaticamente sino al 30 novembre 2008. In essi è indicato il quantitativo massimo giornaliero di acque reflue scaricabili dall'insediamento.
3. Sino allo scadere del termine indicato nel punto che precede, gli insediamenti produttivi conciarci che ricadono

nel territorio servito dalla rete fognaria industriale possono allacciarsi alla stessa o mantenere l'allacciamento esistente solo quando l'immobile nel quale l'attività conciarca si effettua disponga dell'atto di assenso all'allacciamento. Restano comunque ferme:

- la necessità di effettuare il riesame delle autorizzazioni allo scarico con la procedura descritta negli articoli che seguono;
  - la durata quadriennale di tutte le autorizzazioni allo scarico che verranno rilasciate, in seguito a riesame o per nuovi insediamenti, con il limite di cui al punto successivo;
  - la subordinazione della validità delle autorizzazioni allo scarico al permanere dell'attività produttiva nell'immobile munito di atto di assenso all'allacciamento, indicato nel provvedimento di autorizzazione;
  - il limite quantitativo fissato per ogni autorizzazione, pari a quello indicato nell'atto di assenso all'allacciamento dell'immobile nel quale l'attività è esercitata, con le eccezioni derivanti dalla eventuale applicazione degli artt. 8 e 9 nonché dei due commi successivi del presente articolo.
4. I titolari di autorizzazioni allo scarico possono rinunciare temporaneamente al diritto allo scarico, in tutto o in parte, chiedendo ad Acque del Chiampo di autorizzare per eguale periodo e per il quantitativo rinunciato altra azienda, da loro indicata, che svolga attività conciarca autorizzata in altro immobile munito di atto di assenso all'allacciamento. Tra l'azienda beneficiaria dell'autorizzazione provvisoria e quella rinunziante deve ad ogni modo sussistere un rapporto di controllo o collegamento rilevante ai sensi dell'art. 2359 c.c..
  5. La rinuncia ed il corrispondente ampliamento temporaneo del diritto allo scarico di altro utente non possono avere durata superiore a quella dell'autorizzazione allo scarico del rinunziante. La rinuncia definitiva comportante il rilascio dell'autorizzazione allo scarico ad un altro utente, anche a seguito di cessione d'azienda, può avvenire soltanto con il consenso del proprietario dell'immobile, titolare dell'atto di assenso all'allacciamento.
  6. Al fine di garantire la funzionalità degli impianti centralizzati di depurazione, e di assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla Regione, Acque del Chiampo, anche durante il periodo transitorio come sopra definito, può rilasciare nuovi atti di assenso all'allacciamento, e può aumentare i quantitativi indicati negli atti esistenti, soltanto quando ciò sia compatibile con le potenzialità degli impianti centralizzati di depurazione.

#### **Art. 38 Riesame delle autorizzazioni allo scarico**

1. Tutte le autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria industriale, espresse o tacite, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento - comunque siano denominate e quali che ne siano il contenuto e l'epoca di rilascio - devono essere riesaminate.
2. Il riesame delle autorizzazioni esistenti è finalizzato a valutarne la conformità alla normativa anche sopravvenuta ed a regolarizzare la posizione degli utenti. Le predette operazioni devono essere condotte in modo tale da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla Regione e dal gestore del collettore terminale di trasferimento, nonché di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Il riesame delle autorizzazioni riguardanti gli scarichi di acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale avverrà dopo la conclusione delle operazioni di censimento relative a ciascuna delle categorie indicate nell'art. 2 del presente Regolamento.

#### **Art. 39 Procedure per il riesame: presentazione di una nuova domanda**

1. I titolari degli insediamenti di qualsiasi natura individuati con le operazioni di censimento effettuate ai sensi dell'art. 37 devono presentare una domanda di autorizzazione conforme a quanto prescritto dal presente Regolamento entro trenta giorni dalla conclusione del censimento relativo alla categoria di appartenenza.
2. La data di conclusione delle operazioni di censimento per ognuna delle categorie viene individuata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo e comunicata a ciascuno degli utenti censiti oltre che, in via generale, con idonei mezzi, nell'ambito del territorio dei Comuni serviti dalla rete fognaria di Acque del Chiampo.
3. Dopo lo scadere dei termini indicati nel primo comma del presente articolo, le autorizzazioni rilasciate in forma espressa o tacita prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento - comunque siano denominate e quali che ne siano il contenuto e l'epoca di rilascio - possono essere revocate nei confronti degli insediamenti che non abbiano presentato la domanda di cui al comma primo. I titolari degli insediamenti le cui autorizzazioni allo scarico siano state revocate ai sensi del presente articolo possono comunque presentare una nuova domanda; se la domanda perviene ad Acque del Chiampo entro un mese dalla comunicazione all'utente del provvedimento di revoca, viene esaminata con precedenza rispetto a quelle di ampliamento dei quantitativi e a quelle provenienti da soggetti diversi da quelli individuati con le operazioni di censimento.

#### **Art. 40 Procedure per il riesame: istruttoria e decisione**

1. La domanda di autorizzazione deve contenere tutti gli elementi indicati nell'art. 5 del presente Regolamento.
2. Acque del Chiampo, avvalendosi di personale proprio ovvero di terzi allo scopo incaricati, svolge una istruttoria sulle domande di autorizzazione.
3. Acque del Chiampo può richiedere chiarimenti o un'integrazione della documentazione. Il mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione - entro il termine indicato nella richiesta - comporta il rigetto della domanda.
4. Il provvedimento di autorizzazione allo scarico, o di diniego della stessa, viene rilasciato da Acque del Chiampo entro novanta giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma dell'articolo 39, ovvero dalla scadenza del termine concesso per inviare chiarimenti o documentazione integrativa ai sensi del comma precedente.

#### **Art. 41 Nuove domande da parte di insediamenti produttivi non titolari di autorizzazione alla data di entrata in vigore del Regolamento**

1. Possono essere autorizzati:
  - nuovi scarichi di insediamenti produttivi, che non siano utenti di Acque del Chiampo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
  - ampliamenti dei quantitativi di reflui conferibili da insediamenti produttivi, che siano utenti di Acque del Chiampo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Le autorizzazioni di cui al comma precedente possono essere concesse solo se e nei limiti in cui - tenuto conto della quantità e qualità dei reflui conferiti agli impianti centralizzati di depurazione da parte dei titolari di autorizzazioni riesaminate - sia possibile, alla luce delle caratteristiche e del funzionamento dell'impianto centralizzato di depurazione, assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla regione.
3. Nella scelta dei nuovi insediamenti da autorizzare, si tiene conto delle loro caratteristiche - quali risultano dalla domanda stessa e dall'istruttoria svolta da Acque del Chiampo - e dell'epoca di presentazione della domanda.

#### **Art. 42 Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo l'approvazione effettuata dall'Autorità d'Ambito dell'ATO Valle del Chiampo.

#### **Art. 43 Allegati al Regolamento**

1. Il presente Regolamento è corredato dei seguenti Allegati, vincolanti per l'utente:
  - a) Allegato 1: Limiti di scarico.
  - b) Allegato 1/bis: Limiti di scarico percolati discariche.
  - c) Allegato 2: Penalità contrattuali, maggiorazioni tariffarie e sospensione dell'autorizzazione per il superamento dei limiti quali-quantitativi di emissione allo scarico.
  - d) Allegato 3: Modalità operative per l'assegnazione di volume di scarico disponibile a seguito di sospensione temporanea.
2. Gli Allegati sono approvati dall'Autorità d'Ambito contestualmente al presente Regolamento.
3. Le modifiche od integrazioni agli Allegati successivamente apportate da Acque del Chiampo avranno efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla loro comunicazione all'Autorità d'Ambito dell'ATO Valle del Chiampo senza che questa abbia espresso parere contrario.

#### **Art. 44 Norme gestionali di attuazione del Regolamento**

1. Il Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo adotta norme gestionali di attuazione del presente Regolamento, che pure vincolano l'utente, recanti:
  - a) Specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento;
  - b) Linee guida per gli impianti di pretrattamento e di depurazione privati.
2. Le norme gestionali di attuazione, come anche le modifiche od integrazioni ad esse apportate da Acque del Chiampo, hanno efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla loro comunicazione all'Autorità d'Ambito dell'ATO Valle del Chiampo senza che questa abbia espresso parere contrario.

#### **Art. 45 Abrogazioni di disposizioni incompatibili**

1. Le norme del presente Regolamento sostituiscono tutte le disposizioni regolamentari previgenti con esse incompatibili.